



La gestione del ciclo integrato dei rifiuti

1B -LE COMPETENZE

**Le competenze in materia di gestione dei rifiuti
di Stato, Regioni, Province e Comuni
introdotte dal decreto “Ronchi”
(Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22)**

**Sono poi state modificate e integrate
dal D.Lgs.152/2006 (“Codice dell’Ambiente”)**

Il Decreto Legislativo 152/06 smi

L'art.195 del D.Lgs.152/06 stabilisce le competenze di indirizzo, coordinamento e di definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti dello **STATO**.

L'art. 196 del D.Lgs.152/06 stabilisce le competenze delle **REGIONI** relativamente alla pianificazione e regolamentazione, nonché al coordinamento degli Enti locali, nelle attività di gestione dei rifiuti, sia sotto il profilo gestionale sia in termini di esigenze impiantistiche e di smaltimento.

L'art. 197 del D.Lgs.152/06 stabilisce che alle **PROVINCE** spettino funzioni amministrative di controllo.

L'art.198 del D.Lgs.152/06 stabilisce che **COMUNI concorrono**, nell'ambito delle attività degli ATO, alla **GESTIONE** dei rifiuti urbani e assimilati.

A LIVELLO CENTRALE - Art.195, D.Lgs.152/06: le competenze dello STATO

- Indirizzare e coordinare la politica nazionale;
 - Definire i criteri generali e le metodologie per la gestione dei rifiuti;
 - Individuare le misure per la gestione dei rifiuti pericolosi;
 - Definire i Piani di settore per *riduzione, riciclaggio, recupero*;
 - Ottimizzare la raccolta, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti;
 - Favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti, promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti;
 - Individuare gli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti.
-

Art. 196: le competenze delle REGIONI 1/2

- 1. Predisporre, adottare e aggiornare i Piani regionali di gestione dei rifiuti.**
 - 2. Regolare le attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.**
 - 3. Elaborare, approvare e aggiornare i piani per la bonifica di aree inquinate.**
 - 4. Approvare i progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e autorizzare le modifiche degli impianti esistenti.**
-

Art. 196: le competenze delle REGIONI 2/2

5. **Autorizzare l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.**
 6. **Regolamentare le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.**
 7. **Delimitare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.**
 8. **Promuovere la gestione integrata dei rifiuti.**
 9. **Incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi.**
-

Criteri della pianificazione regionale: efficienza ed efficacia

- **L'impiantistica regionale per la gestione dei rifiuti urbani deve tenere in considerazione criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza, nonché assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;**
 - **deve inoltre procedere alla valutazione dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani.**
-

La pianificazione regionale individua...

- **I criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.**
 - **Le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.**
 - **Le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia.**
 - **Le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.**
-

Art. 199 del D.Lgs. 152/06 - Il Piano regionale dei rifiuti

- Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
- L'approvazione del Piano regionale o il suo adeguamento è un requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
- Le Regioni, sentite le Province interessate, provvedono all'aggiornamento del Piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti.

Le Regioni provvedono, in accordo con gli EE.LL., alla delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)

Art. 199 del D.Lgs. 152/06 - Il Piano regionale dei rifiuti

I Piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono:

la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto:

- dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali;
 - dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
-

Art. 197 del D.Lgs. 152/06: competenze delle PROVINCE

Le Province svolgono (in attuazione del D.Lgs 267/00 art. 19) in generale le funzioni amministrative concernenti la **programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello Provinciale.**

Il D.Lgs. 152/06 stabilisce le competenze in materia di controllo affidandole alle Province

In base all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di quanto stabilito nei **Piani regionali**, le Province:

- ✓ controllano periodicamente tutte le **attività di gestione di intermediazione e di commercio dei rifiuti**, nonché gli **interventi di bonifica**;
 - ✓ verificano e controllano i **requisiti** previsti per l'applicazione delle **procedure semplificate**;
 - ✓ Individuano, sentiti Autorità d'ambito e comuni le **zone idonee e quelle non idonee** alla **localizzazione degli impianti di smaltimento** e delle zone «non idonee» ad **impianti di recupero dei rifiuti**.
-

Art. 198 D.Lgs. 152/06: le competenze dei COMUNI

- **Concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In mancanza di un soggetto esterno, i Comuni gestiscono direttamente la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviandoli allo smaltimento in regime di privata.**
 - Concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi **regolamenti** che rispettino i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con i Piani d'Ambito adottati.
-

I Regolamenti comunali stabiliscono

- **Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.**
 - **Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.**
 - **Le modalità del conferimento (da parte degli utenti) della raccolta differenziata.**
 - **L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;**
-

I Comuni nell'ATO

Il ruolo dei Comuni è svolto anche in forma collegiale attraverso la partecipazione all'Autorità d'Ambito, laddove presenti, e si esplica attraverso le funzioni normativamente demandate all'Autorità, ed in particolare:

- ❑ la redazione del Piano d'Ambito;
 - ❑ la redazione dello schema di Contratto di Servizio;
 - ❑ la scelta del modello organizzativo di gestione del servizio (concessione a terzi/PPPI);
 - ❑ l'espletamento della procedura di gara per la scelta del gestore;
 - ❑ la scelta della durata dell'affidamento;
 - ❑ l'espletamento delle funzioni di controllo sull'attività del gestore
-

Soppressione delle Autorità d'Ambito

L'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della **Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha determinato la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.a partire dal 2010, ma a seguito di alcune proroghe adesso le citate Autorità risultano soppresse dal 31/12/2012 e le Regioni dovranno definire il soggetto deputato a prenderne il posto ed esercitarne le funzioni.**

Situazione

Alcune Regioni hanno normato commissariando le AATO esistenti ed accorpando alcuni ambiti, altre hanno affidato il compito alle Province, altre devono ancora legiferare.
